

*Commissariato del Governo per la Provincia di Trento*

Segreteria Area I

tel. 0461/204485-204453 - fax 0461/204429

e-mail [prefetto.pref\\_trento@interno.it](mailto:prefetto.pref_trento@interno.it)

Proc. 2017/3184/Area I

Trento, 19 settembre 2017

Al Sig. Presidente  
della Provincia Autonoma di  
TRENTO

Al Sig. Presidente  
del Tribunale per i Minorenni  
TRENTO

Al Sig. Procuratore della Repubblica  
presso il Tribunale per i Minorenni  
TRENTO

Al Sig. Questore di  
TRENTO

Al Sig. Comandante  
Provinciale dei Carabinieri di  
TRENTO

Al Sig. Comandante  
Provinciale della Guardia di Finanza di  
TRENTO

Al Sig. Dirigente del  
Compartimento Polizia Postale  
Trentino Alto Adige  
TRENTO

Al Sig. Presidente del  
Comitato Provinciale  
per le Comunicazioni  
TRENTO

Al Sig. Garante dei Minori di  
TRENTO



## *Commissariato del Governo per la Provincia di Trento*

Segreteria Area I

tel. 0461/204485-204453 - fax 0461/204429

e-mail [prefetto.pref\\_trento@interno.it](mailto:prefetto.pref_trento@interno.it)

OGGETTO: Prime linee interpretative della Legge 29 maggio 2017 n.71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".

Come noto il 3 giugno scorso nella Gazzetta Ufficiale n.127 è stata pubblicata la Legge 29 maggio 2017 n.71, recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".

Sui principali aspetti del dettato normativo il Capo della Polizia ha ritenuto di fornire le prime linee interpretative che, per ogni buon fine, si riportano integralmente.

### **Premessa**

L'intervento normativo in argomento nasce dall'esigenza di apprestare una adeguata tutela dei minori in ordine alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, fenomeno che ha registrato negli ultimi tempi un cospicuo aumento a causa del crescente utilizzo, spesso non consapevole, delle nuove tecnologie specie da parte dei più giovani.

Il provvedimento affronta il problema del solo bullismo informatico con strumenti prevalentemente educativi e formativi nonché con finalità comunque orientate, prima che sulla sanzione, sull'informazione, sulla sensibilizzazione e sulla diffusione di una maggiore consapevolezza tra gli adolescenti del disvalore di comportamenti persecutori sulla rete internet e della gravità di comportamenti, frequentemente assunti con leggerezza, che, generando isolamento ed emarginazione, possono portare a conseguenze anche molto gravi per le vittime che vengono a trovarsi in situazioni di particolare vulnerabilità.

Nel quadro di tale approccio più "educativo" che "repressivo", la Legge n.71/2017 indica una serie di direttrici d'azione che lo Stato - attraverso le sue articolazioni ministeriali e le autorità amministrative indipendenti di garanzia - nonché le associazioni per la promozione dei diritti dei minori e gli operatori che forniscono servizi di social networking sono chiamati a



## *Commissariato del Governo per la Provincia di Trento*

Segreteria Area I

tel. 0461/204485-204453 - fax 0461/204429

e-mail [prefetto.pref\\_trento@interno.it](mailto:prefetto.pref_trento@interno.it)

sviluppare, dando vita a stabili sinergie e forme di collaborazione, nell'ambito delle quali la Polizia postale e delle comunicazioni riveste un ruolo di rilevante importanza.

### **2. Finalità dell'intervento normativo**

L'articolo 1 della legge indica come finalità dell'intervento il contrasto del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, attraverso una strategia che comprende misure di carattere educativo, preventivo e rieducativo nei confronti dei minori, vittime e autori del bullismo sul web, da attuare, senza distinzione di età, nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

Il legislatore individua, al riguardo, al comma 2 del medesimo articolo, una definizione molto ampia e articolata del cyberbullismo come "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".

### **3. Strumenti di tutela del minore**

#### a) La tutela della dignità

Per l'attuazione delle finalità contemplate nell'art.1 vengono previsti specifici strumenti ed istituti operativi aventi carattere interistituzionale.

Segnatamente, l'articolo 2 introduce un doppio canale di tutela. Il primo riguarda il minorenne maggiore di 14 anni vittima di bullismo informatico, nonché ciascun genitore o chi esercita la responsabilità su un minore vittima, che possono rivolgere istanza al gestore del sito Internet o del social media o, comunque, al titolare del trattamento per ottenere provvedimenti inibitori e prescrittivi di specifica tutela quali l'oscuramento, la rimozione, il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore diffuso su Internet, con conservazione dei dati originali.



## *Commissariato del Governo per la Provincia di Trento*

Segreteria Area I

tel. 0461/204485-204453 - fax 0461/204429

e-mail [prefetto.pref\\_trento@interno.it](mailto:prefetto.pref_trento@interno.it)

La presentazione dell'istanza può avvenire anche qualora le condotte di cyberbullismo - da identificare tramite il relativo URL (Uniform resource locator) - non integrino le fattispecie previste dall'art. 167 del codice della privacy (Trattamento illecito dei dati) ovvero da altre norme incriminatrici. Il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media deve comunicare, entro 24 ore dall'istanza, di avere assunto l'incarico e deve provvedere sulla richiesta nelle successive 48 ore.

In mancanza di tale comunicazione, ovvero quando non sia possibile identificare il soggetto titolare del trattamento o il gestore del sito Internet o del social media, l'interessato può rivolgere richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, che deve provvedere, in base alla normativa vigente, entro le successive 48 ore.

Al riguardo, è opportuno segnalare che, ai sensi dell'art. 1 della legge, per "gestore del sito Internet" si intende il prestatore di servizi della società d'informazione, diverso da quello degli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo n. 70/2003 (Attuazione della direttiva 2000/3 I/C E relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico), che sulla rete Internet cura la gestione di un sito in cui possono manifestarsi fenomeni di cyberbullismo. Appaiono sostanzialmente esclusi dall'ambito di applicazione del provvedimento, gli access provider (cioè i provider che forniscono connessione a Internet, come Vodafone o Telecom Italia), nonché i cache provider, cioè i provider che memorizzano temporaneamente siti web, e i motori di ricerca, in coerenza con il principio di non responsabilità per i contenuti memorizzati affermato dagli articoli 15 (Responsabilità nell'attività di memorizzazione temporanea - caching) e 16 (Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni - hosting) del citato decreto legislativo.

### b) Salvaguardia in ambito scolastico

Qualora si verificano episodi di cyberbullismo in ambito scolastico, non penalmente rilevanti, l'articolo 5 prevede l'informativa alle famiglie, ovvero l'obbligo da parte del dirigente responsabile dell'istituto di informare tempestivamente i genitori o i tutori dei minori coinvolti e di attivare adeguate azioni educative. Il comma 2 prevede l'integrazione con specifici



## *Commissariato del Governo per la Provincia di Trento*

Segreteria Area I

tel. 0461/204485-204453 - fax 0461/204429

e-mail [prefetto.pref\\_trento@interno.it](mailto:prefetto.pref_trento@interno.it)

riferimenti a tali condotte, e relative sanzioni disciplinari proporzionate agli atti compiuti, sia dei regolamenti delle istituzioni scolastiche, sia del patto educativo di corresponsabilità previsto nello statuto degli studenti della scuola secondaria.

#### 4. Ammonimento del Questore

Le misure di tutela fin qui illustrate trovano la maggiore e forse più significativa espressione nel provvedimento applicabile nei confronti del minore che abbia compiuto atti di cyberbullismo, che il legislatore ha attribuito nell'ambito della sfera di competenza del Questore - Autorità Provinciale di pubblica sicurezza. Infatti, assume particolare importanza la previsione dell'art. 7 della Legge n.71/2017 che dispone l'applicabilità della misura dell'ammonimento del Questore, mutuandone la disciplina dall'art.8 della legge 23 aprile 2009, n. 38, di conversione del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, in materia di contrasto alla violenza sessuale e di atti persecutori.

Va evidenziato che il provvedimento è finalizzato sia a prevenire il ricorso alla sanzione penale, sia a rendere il minore più consapevole del disvalore del proprio atto.

La disposizione consente che tale misura sia adottata prima che venga proposta querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria[1], nonché per i reati di diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati personali commessi, mediante la rete Internet, da minorenni ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne.

[1] Si precisa che il reato di ingiuria previsto dall'art.594 c.p. è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera e) del Decreto legislativo 15/01/2016, n.7 "Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'art.2, comma3, della legge 28 aprile 2014, n.67" e costituisce attualmente un illecito civile sottoposto a sanzioni pecuniarie, ai sensi dell'art. 4 del medesimo Decreto legislativo.



## *Commissariato del Governo per la Provincia di Trento*

Segreteria Area I

tel. 0461/204485-204453 - fax 0461/204429

e-mail [prefetto.pref\\_trento@interno.it](mailto:prefetto.pref_trento@interno.it)

In questa fase, il Questore, venuto a conoscenza dei fatti ed assunte le necessarie informazioni dagli organi investigativi anche sentendo le persone informate dei fatti, potrà convocare il minore responsabile, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale, ammonendolo oralmente ed invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge; dell'ammonimento è redatto processo verbale. Gli effetti dell'ammonimento comunque cessano al compimento dei diciottesimo anno di età del minore.

La misura vuole costituire un deterrente per incidere in via preventiva sui comportamenti di soggetti di giovane età, bloccando l'escalation di condotte che, polarizzandosi in direzione di vittime spesso vulnerabili, possono a volte portare a conseguenze molto gravi.

### 5. Piano di azione integrato

Sul piano delle previsioni a carattere interistituzionale, la legge in esame prevede, all'art. 3, l'istituzione, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di un tavolo tecnico tematico con i compiti di redigere un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, nel rispetto della normativa comunitaria in materia, nonché di realizzare un sistema di raccolta di dati finalizzato non soltanto al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni, ma anche al controllo dei contenuti per la tutela dei minori.

Il tavolo tecnico si avvale della collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni - tenuta a relazionare, con cadenza annuale, sugli esiti delle misure di contrasto al fenomeno - e delle altre Forze di Polizia.

Fanno parte del tavolo tecnico rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei dati personali, di associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e nelle tematiche di genere, degli



## *Commissariato del Governo per la Provincia di Trento*

Segreteria Area I

tel. 0461/204485-204453 - fax 0461/204429

e-mail [prefetto.pref\\_trento@interno.it](mailto:prefetto.pref_trento@interno.it)

operatori che forniscono servizi di social networking e degli altri operatori della rete internet, nonché una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori e una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

### 6. Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico

Con riferimento alle misure di contrasto in ambito scolastico, è prevista, ai sensi dell'articolo 4, l'adozione, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero della giustizia, di apposite linee di orientamento - da aggiornare ogni due anni - per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni, le quali devono includere:

- la specifica formazione del personale scolastico, con la partecipazione di un referente per ogni autonomia scolastica;
- la promozione di un ruolo attivo degli studenti;
- la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti;
- un sistema di governance efficace, diretto dallo stesso Ministero dell'istruzione.

Il comma 3 del medesimo articolo, in particolare, introduce la novità dell'istituzione, nel rispetto dell'autonomia degli istituti scolastici, di un docente con funzioni di referente per le iniziative contro il cyberbullismo, il quale si avvarrà della collaborazione delle Forze di polizia, delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

Sono, inoltre, previsti ulteriori interventi di caratteri educativo tramite:

- la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole, che vedono coinvolti i servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, le Prefetture, gli enti locali, le Forze di Polizia e ogni altra istituzione, ente o associazione competente in materia;

*Commissariato del Governo per la Provincia di Trento***Segreteria Area I****tel. 0461/204485-204453 - fax 0461/204429****e-mail [prefetto.pref\\_trento@interno.it](mailto:prefetto.pref_trento@interno.it)**

- la promozione dell'educazione all'uso consapevole della rete Internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche da parte di ogni scuola, nell'ambito della rispettiva autonomia;
- specifici progetti personalizzati ad opera dei servizi territoriali finalizzati al sostegno dei minori vittime di atti di cyberbullismo ed alla rieducazione, anche tramite attività riparatorie, dei minori artefici di tali condotte.

Nel richiamare l'attenzione delle SS.LL. su quanto sopra e nello spirito della fattiva collaborazione tra Istituzioni, si resta sin d'ora disponibili per ogni iniziativa comune che venga ritenuta utile per le finalità indicate dalla norma.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO  
(Gioffré)

SP/